

REPERTORIO N.26784

RACCOLTA N.17799

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ASSOCIA-

===== ZIONI DI VOLONTARIATO =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemilaventi, il giorno di martedì di-
ciannove maggio, alle ore quattordici e venti
minuti, =====

===== (19.5.2020) =====

in Ferrara, via Cairoli n.32, =====
innanzi a me dottor Giuseppe Bignozzi, Notaio in
Comacchio, iscritto nel Ruolo del Collegio Nota-
rile di Ferrara, =====
senza l'intervento di testimoni ai sensi
dell'art.48 della vigente Legge Notarile, =====
===== sono comparsi i signori: =====

1) PERDONATI MASSIMO, nato a Ferrara il 16 feb-
braio 1961, domiciliato per la carica presso la
sede legale, il quale interviene al presente at-
to non in proprio ma quale Presidente del Consi-
glio Direttivo e legale rappresentante dell'As-
sociazione Volontaria di Soccorso denominata
**"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di
volontariato"**, con sede in Ferrara (FE), viale
Krasnodar n.41, codice fiscale: **01001080389**, ente
con responsabilita' giuridica riconosciuta dalla
Regione Emilia Romagna, iscritta in data 19 (di-
ciannove) febbraio 2004 (duemilaquattro) al nu-
mero 475 del Registro delle Persone Giuridiche
presso la Regione Emilia Romagna, atto D.P.G.R.
N.675 del 22 (ventidue) luglio 1994 (millenove-
centonovantaquattro), avente qualifica di "Or-
ganizzazione di volontariato", gia' ai sensi
della Legge n.266/1991, nonche' ai sensi del Co-
dice del terzo settore, Decreto Legislativo del
3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette), n.117
ed iscritta nel Registro Regionale delle Orga-
nizzazioni di volontariato al n.1575; =====

2) PANCALDI LORENZO, nato a Portomaggiore (FE)
il 18 ottobre 1943, domiciliato per la carica
presso la sede legale, il quale interviene al
presente atto non in proprio ma quale Presidente
del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
dell'Associazione Volontaria di Soccorso denomi-
nata **"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIO-
RE"** - organizzazione di volontariato, con sede
in Portomaggiore (FE), via de Amicis n.22, codi-
ce fiscale: **92004980386**, ente con responsabilita'
giuridica riconosciuta dalla Regione Emilia Ro-
magna, iscritta in data 31 (trentuno) ottobre
2001 (duemilauno) al numero 75 del Registro del-



GIUSEPPE BIGNOZZI
NOTAIO

Studio

Via Matteotti, 30

Porto Garibaldi

COMACCHIO

Tel. 0533-751001

Fax. 0533-326048

Mobile 347/3908055

Recapito

Via Cairoli, 32

FERRARA

Tel. 0532-206732

Fax 0532-209802

Mobile 347/3635834

E-mail

gbignozzi.2@notariato.it

Registrato a

COMACCHIO

Il 5 giugno 2020

Al N. 910

Serie 1t

€ 200,00

le Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna, atto D.D. n.11123 del 29 (ventinove) ottobre 2001 (duemilauno), avente qualifica di "Organizzazione di volontariato", già ai sensi della Legge n.266/1991, nonché ai sensi del Codice del terzo settore, Decreto Legislativo del 3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette), n.117, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.678; =====

3) FOLLETTI BRUNO, nato a Alfonsine (RA) il 16 dicembre 1938, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Volontaria di Soccorso denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA"** - organizzazione di volontariato, con sede in Argenta, via Circonvallazione n.65, codice fiscale: **01213830381**, ente con responsabilità giuridica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, iscritta in data 22 (ventidue) settembre 2003 (duemilatre) al numero 389 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna, atto D.P.G.R. n.123 del 16 (sedici) marzo 1992 (millenovecentonovantadue), avente qualifica di "Organizzazione di volontariato", già ai sensi della Legge n.266/1991, nonché ai sensi del Codice del terzo settore, Decreto Legislativo del 3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette), n.117 ed iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.271; =====

4) GARDIN MICHELE, nato a Ferrara il 17 agosto 1981, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Volontaria di Soccorso denominata **"GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO"**, con sede in Fiscaglia (FE), località Migliarino, via del Parco n.1, codice fiscale: **91005650386**, ente con responsabilità giuridica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, iscritta in data primo dicembre 2017 (duemiladiciassette) al numero 1107 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna, atto D.D. 19455 del primo dicembre 2017 (duemiladiciassette), avente qualifica di "Organizzazione di volontariato", già ai sensi della Legge n.266/1991, nonché ai sensi del Codice del terzo settore, Decreto Legi-



del 3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette), n.117, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al n.375; ==
tutti cittadini italiani - agenti per associazioni tutte costituite in Italia - della cui identità personale io Notaio sono certo; essi sono stati dispensati da conflitto di interesse qualsiasi dalle delibere di cui infra, che li hanno appunto espressamente autorizzati a porre in essere quanto segue. =====

I signori Gardin Michele, Perdonati Massimo, Pancaldi Lorenzo e Folletti Bruno, nel nome delle rispettive dette associazioni da loro rappresentate, mi richiedono di far constare con il presente atto pubblico l'atto di fusione per incorporazione delle qui incorporate suggeneralizzate associazioni =====

===== I) =====
"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di volontariato" =====

===== II) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE"
===== - organizzazione di volontariato =====

===== III) =====
===== **"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA"** =====
===== - organizzazione di volontariato =====
===== nell'incorporante associazione =====

===== IV) =====
"GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora, per effetto della fusione
"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato" con la possibilita' di assumere la forma breve "PA Ferrarese ODV", =====
ai sensi e per gli effetti dell'art.2504 del codice civile. =====

Richiamano infatti il disposto dell'art.42 bis c.c. che richiama, per le procedure di fusione e scissione degli enti, le disposizioni previste dal codice civile nel libro V per le analoghe operazioni relative alle società, talchè ogni riferimento a quest'ultima disciplina di cui infra è a considerarsi effettuata in forza del detto richiamo. =====

===== PREMESSO =====

a) che gli organi amministrativi delle associazioni =====

"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di volontariato", =====

"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIO-

RE" - organizzazione di volontariato, =====
e "PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" - orga-
nizzazione di volontariato, =====
"GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO
SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di
volontariato, =====
hanno redatto ed approvato, il progetto di fu-
sione, comportante la detta incorporazione delle
tre prime dette incorporande associazioni nella
quarta incorporante associazione, il quale e'
stato redatto il 31 (trentuno) maggio 2019 (due-
miladiciannove), depositato ed iscritto presso
il Registro delle Persone Giuridiche presso la
Regione Emilia Romagna in data 18 (diciotto)
giugno 2019 (duemila diciannove)
PG.2019.0546949, per tutte le associazioni par-
tecipanti all'operazione; =====

b) che il detto Progetto di Fusione con-
tiene tutti gli elementi richiesti dalla legge
ed ha in allegato lo statuto dell'associazione
incorporante; con la precisazione che l'associa-
zione incorporante adottera' il nuovo testo del-
lo statuto sociale oggi allegato; =====

c) che presso la sede legale delle asso-
ciazioni partecipanti alla fusione sono stati
comunque eseguiti tutti i depositi di legge; =====

d) che con i miei verbali del: =====
18 (diciotto) ottobre 2019, repertorio
26072/17271, registrato a Comacchio il 18 novem-
bre 2019 al n.2335, serie 1T, per quanto riguar-
da l'associazione incorporante "GRUPPO IN-
TERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO
SOCCORSO" - organizzazione di volontariato; =====

15 (quindici) novembre 2019 (duemiladiciann-
ove), repertorio n.26183/17364, registrato a
Comacchio il 28 (ventotto) novembre 2019 (duemi-
ladiciannove) al n.2428, serie 1T, per quanto
riguarda l'associazione "ASSISTENZA PUBBLICA E-
STENSE - associazione di volontariato"; =====

24 (ventiquattro) gennaio 2020, repertorio
n.26412/17532, registrato a Comacchio il 21
(ventuno) febbraio 2020 (duemilaventi) al n.304,
serie 1T per quanto riguarda l'associazione

"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE" -
organizzazione di volontariato; =====

12 (dodici) febbraio 2020 (duemilaventi),
repertorio n.26501/17598, registrato a Comacchio

il 10 (dieci) marzo 2020 (duemilaventi) al n. 481, serie 1T, per quanto riguarda l'associazione **"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA"** - organizzazione di volontariato; =====
deliberare tutte depositate in data 16 (sedici) aprile 2020 (duemilaventi) ai fini dell'iscrizione delle suddette associazioni nel Registro Regionale Persone Giuridiche ai sensi dell'art.2502 bis nonche' per gli effetti agli articoli 2503 e 2505 quater c.c., le assemblee dei soci/associati delle quattro associazioni partecipanti alla fusione hanno deliberato la fusione per incorporazione delle associazioni =====

===== I) =====
"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di volontariato" =====

===== II) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE" =====
- organizzazione di volontariato =====

===== III) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" =====
- organizzazione di volontariato =====
nell'incorporante associazione =====

===== IV) =====
"GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora, per effetto della fusione
"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato" con la possibilita' di assumere la forma breve "PA Ferrarese ODV" =====
delegando i signori Perdonati Massimo, Pancaldi Lorenzo e Folletti Bruno e Gardin Michele, , nella loro qualita' di Presidenti del Consiglio Direttivo delle rispettive associazioni partecipanti alla stipulazione dell'atto di fusione affinche' abbiano a compiere tutte le formalita' relative al buon fine della procedura di fusione, intervenendo comunque nel presente atto di fusione ex art.2504; =====

e) che, data la natura giuridica degli enti partecipanti alla fusione, non sono previsti trattamenti particolari riservati ai soci/associati degli enti partecipanti alla fusione; né sono previste diverse categorie di soci/associati. =====
Ciascun associato degli enti incorporandi, per effetto della fusione, diverrà associato dell'ente incorporante, con data ed effetto dalla data di efficacia giuridica della fusione,

come di seguito precisata. Tutti i soci/associati degli enti partecipanti alla fusione avranno tutti, in ogni caso, i medesimi diritti ed i medesimi doveri, conformemente al dettato statutario; =====

f) che non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle associazioni partecipanti alla fusione; =====

g) che ai fini contabili le operazioni degli enti incorporati saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà giuridicamente effetto la fusione; gli effetti si intendono così fatti retroagire al primo giorno dell'esercizio dell'ente incorporante in cui avranno decorrenza gli effetti giuridici; dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986; =====

h) che per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno, ai sensi dell'art.2504-bis del Codice Civile, dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 del Codice Civile nel Registro delle Persone Giuridiche, ossia una volta iscritto l'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche; =====

i) che, per quanto occorre possa, gli enti partecipanti all'operazione non sono sottoposti a procedure concorsuali né sono in stato di liquidazione; =====

l) che la fusione può essere pertanto attuata ai sensi dell'art.2504 c.c., dato che nessuna opposizione nei termini di legge è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, come i componententi, nel nome, asseverano e posto che comunque sono decorsi oltre trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche; =====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle suddette società nei mo-

di e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i comparenti, nel nome come detto, formalizzano ad ogni fine di legge quanto segue. ===

===== SI DICHIARA =====
1. la fusione per incorporazione delle incorporate associazioni =====

I) =====
"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di volontariato" =====

II) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE" =====
- organizzazione di volontariato =====

III) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" =====
- organizzazione di volontariato =====
nell'incorporante associazione =====

IV) =====
"GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora, per effetto della fusione

"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato" con la possibilita' di assumere la forma breve "PA Ferrarese ODV" =====

così come indicato nel progetto di fusione approvato dalle assemblee dei soci/associati, come richiamate in premessa. =====

Consequentemente l'associazione "GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora, "PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato", subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle incorporate associazioni =====

I) =====
"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di volontariato" =====

II) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE" =====
- organizzazione di volontariato =====

III) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" =====
- organizzazione di volontariato =====

ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori alla data delle delibere di fusione fino ad oggi, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni. =====

Le operazioni delle associazioni incorporate saranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante a decorrere dal primo gennaio 2020 (duemilaventi). =====

Fermo quanto sopra, i comparenti, nelle loro rispettive vesti delle associazioni rappresentate, danno atto che le attività e le passività delle associazioni incorporate saranno contabilizzate nella situazione patrimoniale di detta associazione incorporante redatta ai sensi di legge. ===
Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità o utilità comunque di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a formalizzarne il relativo trasferimento dei beni e ad intestare all'incorporante associazione "GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora, **"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato"** tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi, beni mobili od immobili, materiali od immateriali, attualmente intestati o intitolati o comunque di ragione delle incorporate associazioni =====

===== I) =====
"ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE - associazione di
===== volontariato" =====

===== II) =====
"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE"
===== - organizzazione di volontariato =====

===== III) =====
===== "PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" =====
- organizzazione di volontariato, =====
dando luogo ad ogni voltura e trascrizione conseguente: =====

2. Di adottare integralmente quale statuto il testo già allegato al progetto di fusione e qui comunque al presente atto di fusione riallegato sotto la lettera "A", come sua parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, con la precisazione che in conseguenza alla fusione l'associazione incorporante assume la nuova denominazione **"Pubblica Assistenza Ferrarese - organizzazione di volontariato"** (o anche, in forma breve, **"PA Ferrarese ODV"**);

3. che, ai fini fiscali di cui all'art.172,

 comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, la fusione avrà parimenti effetto dalle ore 00,00 zero zero del primo gennaio 2020 (duemilaventi);

4. che, ai sensi dell'art.2504-bis del codice civile, le operazioni dell'associazione partecipante alla fusione in qualità di incorporata di cui al n.6 art.2501 ter 1° comma codice civile, saranno imputate retroattivamente al bilancio della società incorporante a partire dalle ore 00,00 zero zero del primo gennaio 2020 (duemilaventi); =====

5. di prendere atto inoltre che l'associazione "GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO" - organizzazione di volontariato, ora denominata =====
"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato" con la possibilità di assumere la forma breve **"PA Ferrarese ODV"** subentrerà in tutti i contratti in corso delle incorporate associazioni, stipulati nell'esercizio dell'attività d'impresa, ivi compresi ogni eventuale di cui all'articolo 2112 del codice civile "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda" - secondo il quale il contratto di lavoro continua con l'associazione incorporante ed il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla fusione; a tal proposito e per quanto occorrer possa, i comparenti - agendo per le rispettive associazioni di cui sono rappresentanti - mi dichiarano che le tre associazioni incorporate hanno in carico n.23 (ventitré) lavoratori dipendenti, per rapporto che continuerà immutato in capo alla società incorporante, giusta elenchi che si allegano, in unico inserto, sotto la lettera "B" come parte integrante e sostanziale del presente; =====

6. che le associazioni incorporate non hanno in corso liti e/o contenziosi di sorta che comportino successione nel processo; =====

7. che il rapporto di cambio delle quote risulta essere "alla pari", considerata e valutata l'assenza di fini di lucro degli enti partecipanti alla fusione, alla luce dei principi di cui al titolo primo del codice civile, ed in ossequio ad ogni norma civilistica e statutaria,

oltre che fiscale, vigente. Si espone infatti che il fondo di dotazione così come tutte le riserve che compongono le "parti ideali" del patrimonio netto degli enti partecipanti alla fusione, sono indivisibili, sia durante la vita degli enti partecipanti alla fusione, sia in caso scioglimento fusione o trasformazione per qualsiasi causa; inoltre gli associati degli enti partecipanti alla fusione non possono rivendicare diritto alcuno sul patrimonio dell'ente partecipante alla fusione. Per rispettare tale dettato normativo e statutario non si terrà pertanto conto, ai fini della determinazione del rapporto di concambio, dei rispettivi dati patrimoniali alla data di riferimento. Ed anzi si precisa meglio che, per le ragioni sopra esposte, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42-bis c.c. il quale afferma che le norme del codice civile in tema di fusioni "di cui alle sezioni II e III, del capo X titolo V, libro V" si applicano "in quanto compatibili", ciò premesso e considerato, si ritiene che nel caso di specie non si possa effettivamente parlare di rapporto di concambio. Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, si ritiene che nel caso di specie non vi sia rapporto di concambio da determinare. =====

Inoltre, data l'assenza di rapporto di concambio, si ritiene nel caso in esame superata la previsione di cui all'articolo 2501-sexies c.c. in ordine alla redazione di apposita relazione, da parte di uno o più esperti, sulla congruità del rapporto di cambio. =====

Al contempo, conformemente alla legge ed allo statuto, non spetta ai soci diritto alcuno di ripetizione sulle quote versate. In ogni caso spetteranno a tutti i soci degli enti partecipanti alla fusione i medesimi diritti associativi; =====

8. tutti gli enti partecipanti alla fusione prevedono l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione diretto o indiretto degli utili. Pertanto la norma in esame rimane del tutto inapplicabile al caso di specie. Per le ragioni sopra esposte non corre l'obbligo, nel caso di specie, di stabilire alcuna modalità di assegnazione delle quote dell'ente incorporante. L'ente incorporante, a seguito della fusione per incorporazione, aumenterà il suo patrimonio di

dotazione per lo stesso importo del patrimonio degli enti incorporati. =====

In ogni caso il Fondo di dotazione (come anche le riserve) dell'ente incorporante non possono in alcun modo essere assegnati ai soci, data la natura giuridica degli enti partecipanti alla fusione ed i vincoli civilistici e statutari sopra emarginati; =====

9. ciascun rappresentante dell'associazione incorporate autorizza, irrevocabilmente e nelle forme più ampie, le associazioni incorporate a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento dell'incorporata medesima, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna, allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di tutte le attività patrimoniali dell'associazione incorporata; =====

10. per effetto della fusione di cui sopra, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali delle incorporate. =====

I componenti, anche nel nome, danno atto e dichiarano, ad ogni buon fine di trascrizione e voltura, che le associazioni incorporate: =====

non hanno intestate proprietà immobiliari; =====

ma hanno intestate - come anche l'associazione incorporante - beni mobili registrati al Pubblico Registro Automobilistico come si evince dagli elenchi che, in copia semplice e in unico contesto, si allegano al presente atto sotto la lettera "C" come parte integrante e sostanziale del presente, omissane la lettura per espressa e concorde avutane dai componenti tutti; peraltro vi è piena autorizzazione a volturare a favore dell'associazione incorporante, identificata con la nuova denominazione sociale **"PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - organizzazione di volontariato"** con la possibilità di assumere la forma breve **"PA Ferrarese ODV"**, ogni altro bene, anche se non ben individuato in tutto o in parte negli allegati, se e come comunque sopravveniente da future verifiche, senza necessità alcuna di altro atto di integrazione del presente. =====

I componenti vengono delegati ad apportare le modificazioni di carattere formale che fossero

richieste dalle competenti Autorita' in sede di
iscrizione del presente atto nel Registro Impre-
se. =====

Le spese del presente atto e conseguenti sono
assunte dall'associazione incorporante. =====

Si omette la lettura degli allegati per espressa
rinuncia dei comparenti che dichiarano di ben
conoscerli. =====

Io notaio ho letto il presente atto ai comparen-
ti i quali, da me interpellati, lo hanno appro-
vato e sottoscritto unitamente a me notaio a
norma di legge, alle ore quindici e quindici mi-
nuti. =====

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e
completato a mano da me notaio, sempre con in-
chiostro indelebile su quattro fogli per quat-
tordici facciate sin qui. =====

FIRMATO: =====

MASSIMO PERDONATI =====

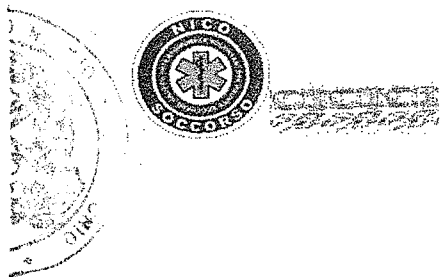
LORENZO PANCALDI =====

MICHELE GARDIN =====

FOLLETTI BRUNO =====

GIUSEPPE BIGNOZZI NOTAIO SIGILLO =====

"OMISSIS ALLEGATI A, B"



ELENCO BENI MOBILI VEICOLI

Veicoli	Ambulanze	Targa	Anno Immatricolazione
NICO 5 FIAT SCUDO		CZ 908 VP	20/02/2006
NICO 6 FIAT SCUDO		EM 569 NP	23/03/2012
NICO 7 FIAT SCUDO		CA 880 VE	19/03/2003
	NICO 22 R. MASTER	EK 391 YL	12/04/2012
	NICO 19 FIAT DUCATO	DT 158 MJ	26/06/2009
	NICO 20 FIAT DUCATO	DR 407 EY	27/11/2009
	NICO 24 FIAT DUCATO	FC 248 WM	08/04/2016
	NICO 26 FIAT DUCATO	FJ 987 LL	10/05/2017
	NICO 27 FIAT DUCATO	FW 057 FX	10/04/2019

Leonardi Massimo

Luigi Pirelli

Michele Gordin
Gialliotti Bruno

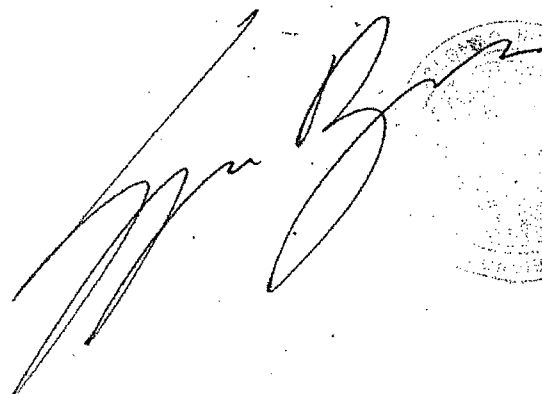
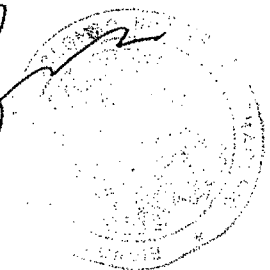
ASSOCIAZIONE "ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE" -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE -
ELENCO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETA'

n.	MARCA	MODELLO	TARGA
1	FIAT AUTO SPA	FIAT DUCATO	CW000PY
2	FIAT AUTO SPA	FIAT DOBLO'	FK940EH
3	FIAT AUTO SPA	FIAT DUCATO	EN041KN
4	FIAT AUTO SPA	FIAT DUCATO	ET905GC
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Perdonant Massimo
Loren Savat
michele Gordin
galletti Bruno

ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA" ---
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

===

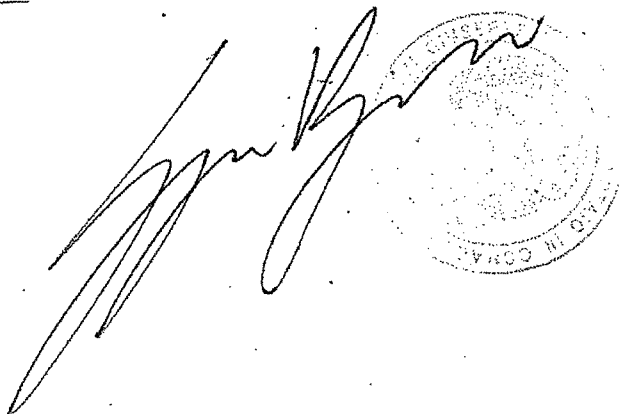
ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE -
ELENCO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETA'

n.	MARCA	MODELLO	TARGA
1	FIAT DOBLO' (IMM. 2004)	TRASPORTO DISABILIANT DOBLO	CR.029.WC
2	FIAT PUNTO (IMM. 2009)	PUNTO (BENZINA-METANO) NT	DX.561.WV
3	FIAT (IMM. 2010)	AMBULANZA	EA 164 BY
4	FIAT (IMM. 2015)	AMBULANZA	ES 529 PY
5	FIAT DOBLO' (IMM. 2015)	TRASPORTO DISABILI	FB 901 DR
6	FIAT DUCATO (IMM. 2017)	AMBULANZA	FH 242 WF
7			
8			
9			
10			

Perdonati Rossino

Luigi Pavanelli

michele Gordin
Galletto Pavanelli



Allegato "c" al 26786
177PP



ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI PORTOMAGGIORE"
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

===

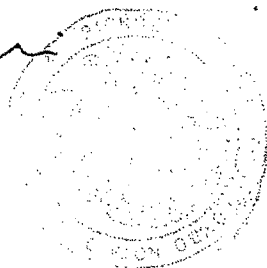
ELENCO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETÀ

n.	MARCA	MODELLO	TARGA
1	FIAT	DUCATO	EA403BX
2	FIAT	DUCATO	ES380PX
3	FIAT	DUCATO	EY994PX
4	FIAT	DUCATO	FL890VK
5	FIAT	DUCATO	FT603CA
6	FIAT	DUCATO	CX670CK
7	FIAT	DUCATO	ES381PX
8	FIAT	DOBLO'	EN178KN
9	FORD	TRANSIT	FW591FW
10			

Peralomati Massimo

Lorenzini Pavesi

Michele Gordin
Galletti Bruno





E' COPIA CONFORME E COLLAZIONA-
TA ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CHE
SI RILASCIA AL COMPETENTE P.R.A

COMACCHIO LI 10 Agosto 2020

ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Ferrarese - organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "PA Ferrarese ODV") con sede in Fiscaglia (Fe), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

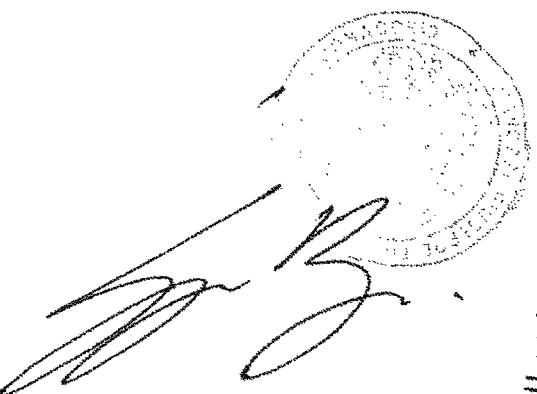
Art. 2 - Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della

Redonati Massimo
Lorenzo Panselli
Michele Gordin
Galluzzi Bruno



Attestato A 11 FEB 26 1984
1779

collettività;

- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

- 1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. Interventi e prestazioni sanitarie, tra i quali:
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto socio sanitario a mezzo di autoambulanza e mezzi attrezzati;
 - servizi infermieristici ambulatoriali e domiciliari;
 - b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni, tra i quali:
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- d. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
 - attività di previsione, prevenzione, e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia;
 - servizio di primo soccorso nel caso di infortuni o ferimenti;
 - protezione degli animali;
 - organizzazione, tramite radio o altrimenti, delle attività inerenti i punti precedenti, in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità.
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- 2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
- 3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Roberto Massimo Miele Gordin
Adorno Fausto Gallati Bruno

Art. 5 - Volontariato

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
4. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale e provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per le responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO II - Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
3. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. I minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
6. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
7. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti e doveri

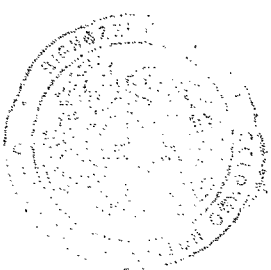
1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - e) essere informati sull'attività associativa;
 - f) esaminare i libri sociali.
2. I soci sono tenuti a:
- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 8 - Incompatibilità

- 1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
- 2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Roberto Tosini *Michele Gaslini*
Roberto Tosini *Roberto Tosini*



[Handwritten signature]

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) **per decadenza;**
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) Per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha versato la quota associativa annuale.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
5. I soci decaduti, receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

10 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi

fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.
3. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. liberalità, obblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. attività di raccolta fondi;
 - i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. proventi derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 12 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai

Roberto Stobiner *Anna Maria Di* *Mirella Gordin Pallotti* *Anna Di*

sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 13 - Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 14 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Collegio dei Proviviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
3. Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

3. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto in apposito libro.

Art. 16 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio in cui l'Associazione opera.
4. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
5. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
6. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

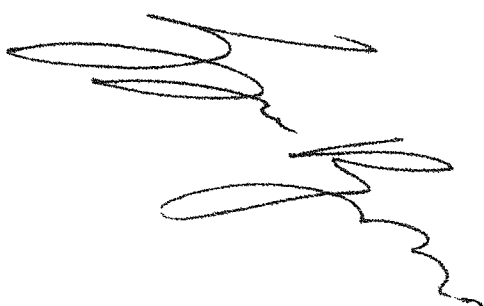
Art. 17 - Quorum costitutivi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto, sulla fusione, sulla scissione, sulla trasformazione della Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Roberto Tossini *Giuseppe Farnelli* *Mirella Gordini Galati Pravia*



3. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale e a fusione, scissione e trasformazione della Associazione, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 19 – Intervento e rappresentanza

1. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Art. 20 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - d. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - e. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
 - f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - i. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:
 - a. modifiche dello statuto sociale;
 - b. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c. scioglimento della Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 21 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. E' composto, in numero dispari, da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.
3. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

4. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
6. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
10. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario verbalizzante, da trascrivere in apposito libro.
11. In caso di parità di voti l'elezione a qualsiasi carica sociale spetta al socio più anziano di età.

Art. 22 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

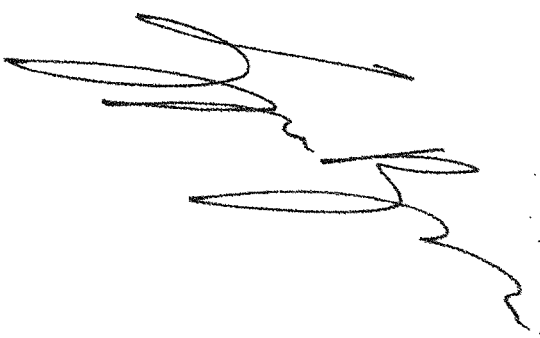
Art. 23 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente esemplificativo il Consiglio direttivo:
 - a. elegge il Presidente e il Vicepresidente, della Associazione;
 - b. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
 - c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
 - h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - l. determina la quota associativa e le modalità e i tempi di corresponsione della stessa;

Indomati Massimo

Luca Fenucci

Michele Gardinelli 13/11/2011



- m. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione può svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme statutarie;
- n. documenta nella nota integrativa al Bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Associazione;
- o. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- p. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o ad uno o più consiglieri fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 24 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
3. I sostituti restano in carica per la residua durata del mandato originale dell'organo in carica.
4. In ogni caso se viene meno la metà più uno dei componenti inizialmente eletti il Consiglio direttivo decade.
5. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente e del vicepresidente.
6. Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 26 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo ha forma collegiale o monocratica, resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Se ha forma monocratica, il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto, anche tra non soci, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Se ha forma collegiale l'Organo di controllo è composto da tre membri e almeno un membro deve essere

- scelto, anche fra non soci, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
 5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 - Competenze

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.
4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 29 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti fra i soci.
2. Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica associativa.
4. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 30 - Competenze

1. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 9.

Perdonati Massimo

Amministratore

Michele Gordini Galatti Ravane

2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 31 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il libro degli associati;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme e con le modalità previsti nell'apposito regolamento, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO V – Norme finali e di rinvio

Art. 32 – Sezioni locali

1. Con apposito regolamento la Associazione può prevedere l'istituzione e disciplinare il funzionamento di Sezioni locali della Associazione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività sociali in un determinato territorio.

Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con deliberazione assunta dalla assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Associazione nomina anche uno o più liquidatori.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, sentito il competente Ufficio del Registro del terzo settore e previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria, tra quelli aventi finalità analoghe e operanti nel medesimo territorio.

Art. 34 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, del Codice del terzo settore e delle altre leggi vigenti in materia.

Roberto Tassinari

Luca Biondi

*Michele Gordini
di Alberto Biondi*

[Signature]

